



CITTÀ di PIAZZOLA sul BRENTA

Provincia di Padova

Cap 35016
Tel. 049/9697911
Fax 049/9697930
E-mail: protocollo@comune.piazzola.pd.it

Cod.Fisc. 80009670284

Regolamento incentivi gestione entrate. Relazione illustrativa e tecnico finanziaria.

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		Preintesa 30.12.2020
Periodo temporale di vigenza		A decorrere dalla data della sottoscrizione definitiva
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente Segretario: Dott. ssa Sandra Trivellato Componente: Dott. Paolo Fortin Parte sindacale: RSU aziendali: Valter Ceccon, Ileana Puppert, Michele Lago, Zanon - CISL-FP: Ettore Furlan - UIL-FPL: Salvatore Livorno
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Art. 1, comma 1091, della legge 30.12.2018 n. 145 (incentivi per la gestione delle entrate tributarie)
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione da parte dell'Organo di controllo interno (revisore dei conti).
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? Nel caso in cui il Revisore dei Conti effettui rilievi, verranno prontamente recepiti.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 Sì
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Sì
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì per quanto di competenza. La Relazione della Performance è stata validata dal NdV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? La relazione della performance relativa all'anno 2020 e seguenti verrà validata dall'OIV a conclusione del relativo ciclo.
Eventuali osservazioni		

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale -modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

In conformità alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19.7.2012, si illustra di seguito la materia oggetto di regolamentazione, richiamando le fonti legislative che disciplinano gli incentivi per la gestione delle entrate tributarie.

La norma di riferimento è l'art. 1, comma 1091, della legge 30.12.2018 n. 145, il quale prevede che "i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione e il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante **contrattazione integrativa**, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'art. 1 del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione".

Di seguito si riportano alcune significative considerazioni tratte dalla nota di approfondimento IFEL del 28 febbraio 2019.

Nella norma vanno distinti due profili:

- la quantificazione delle risorse che alimentano il fondo incentivante;
- le modalità di utilizzo delle risorse confluite nel fondo.

Per quanto attiene al profilo dell'alimentazione, la norma fa riferimento soltanto ai due tributi principali dei comuni, ovvero l'IMU e la Tari, tuttavia, il presente Regolamento per quanto attiene al profilo dell'alimentazione del fondo fa riferimento soltanto l'IMU.

La nozione di maggior gettito si riferisce al gettito aggiuntivo rispetto a quello che risulta ordinariamente acquisito (derivante dall'autoliquidazione IMU alle scadenze di legge), ovvero alle riscossioni generate da concrete attività di verifica e di controllo poste in essere dal Comune.

La norma si riferisce al conto consuntivo approvato e alle riscossioni registrate nell'esercizio precedente e quindi risultanti a rendiconto, a prescindere dall'anno di emissione degli atti di recupero tributario.

Il fondo è finalizzato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (tetto del fondo del salario accessorio rappresentato dall'importo del fondo 2016).

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento la quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali e quella da destinare al trattamento accessorio del personale dipendente è suddivisa nel seguente modo: 90% del Fondo di cui al presente Regolamento deve essere destinato al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate ed il 10% al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi.

In data 30.12.2020 la delegazione trattante di parte pubblica e le rappresentanze e organizzazioni sindacali, in conformità a quanto dispone il citato art. 1, comma 1091, della legge 30.12.2018 n. 145, hanno provveduto a definire la preintesa circa le modalità di alimentazione del fondo e i criteri di attribuzione del relativo trattamento accessorio, esplicitati nel regolamento che forma parte integrante dell'ipotesi di accordo.

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.
2. Ai soli fini del presente Regolamento, rientrano nella definizione:
 - di uffici comunali preposti alla gestione delle entrate: l'Ufficio tributi
 - di personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate: il personale dell'Ufficio tributi ed il Responsabile dell'Area economico finanziaria e tributi.

Articolo 2

Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - il 3% delle riscossioni totali, anche a titolo di sanzioni ed interessi, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, laddove l'ammontare dell'incassato nell'anno precedente a quello di riferimento risulti inferiore ad euro 10.000;
 - il 4% delle riscossioni totali, anche a titolo di sanzioni ed interessi, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, laddove l'ammontare dell'incassato nell'anno precedente a quello di riferimento risulti compreso tra euro 10.000 ed euro 15.000;
 - il 5% delle riscossioni totali, anche a titolo di sanzioni ed interessi, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, laddove l'ammontare dell'incassato nell'anno precedente a quello di riferimento risulti superiore ad euro 15.000.
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni di cui al comma 2 realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3

Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate è stabilita nel modo seguente:
 - il 90% del Fondo di cui al presente Regolamento deve essere destinato al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate;
 - il 10% al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi.

Articolo 4

Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Settore Entrate vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
5. La ripartizione dell'incentivo ai dipendenti, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, è disposta nel rispetto delle seguenti quote:
 - a) Responsabile del tributo: 50%;
 - b) restante personale dell'ufficio tributi: 50% (da ripartire in base alle risultanze della relazione sulla performance dell'anno di assegnazione degli obiettivi).
6. Le quote sono erogabili successivamente all'approvazione del suddetto consuntivo e comunque nel rispetto di tutte le condizioni previste dall'articolo 1 comma 1091 della Legge n. 145/2018.
7. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sottoscrizione definitiva dell'accordo di contrattazione relativo.

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato (tale materia è regolata da specifico accordo collettivo decentrato)

C) effetti abrogativi impliciti

Non vi sono effetti abrogativi impliciti, trattandosi di disciplina innovativa.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato (a tal proposito si precisa che, in materia di meritocrazia e premialità, trova applicazione il *Sistema di valutazione della performance* del personale non dirigenziale, di cui all'art. 7, comma 1, del D.lgs. 27.10.2009 n. 150, modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta comunale n. 125 del 18.11.2020).

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato (a tal proposito si precisa che, in materia di meritocrazia e premialità, trova applicazione il *Sistema di valutazione della performance* del personale non dirigenziale, di cui all'art. 7, comma 1, del D.lgs. 27.10.2009 n. 150, modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta comunale n. 125 del 18.11.2020).

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

L'accordo illustrato dà attuazione all'art. 1, comma 1091, della legge 30.12.2018, n. 145, disciplinando le modalità di attribuzione degli incentivi per la gestione delle entrate tributarie, intesi come strumento da utilizzare per il potenziamento e il miglioramento dell'efficacia dell'attività stessa, divenuta negli ultimi anni componente fondamentale nel mantenimento del complessivo equilibrio finanziario dell'ente.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

=====

Piazzola sul Brenta, 08/01/2021

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE
Dott. Paolo Fortin



Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato nell'anno precedente.

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata

In relazione a quanto prescrive la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19.7.2012, si precisa che la spesa annua a regime derivante dall'adozione dell'accordo decentrato in oggetto è pienamente sostenibile nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di bilancio del Comune di Piazzola sul Brenta.

Piazzola sul Brenta, 08/01/2021

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Dott. Fabio Montecchio

